



NOTAIO PRESBITERO ALDO
Via Benvenuti n. 7 - 10015 IVREA (TO)
Tel. 0125.627274 - Fax 0125.420899

N. 49.793 Rep.

N. 27.547 Racc.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE ETS

con sede in Ivrea (TO).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di
novembre.

lì 9 novembre 2022

in Ivrea, Via Jervis n. 11/D presso i locali della
ICO Academy, alle ore diciotto e minuti primi
trenta.

avanti a me dottor Aldo PRESBITERO, Notaio in
Ivrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, è presente il
signor:

VINO AUGUSTO, nato a Bari (BA) il 30 ottobre 1955,
domiciliato per la carica in Ivrea (TO), Piazza
Vittorio Emanuele II n. 1,
codice fiscale VNI GST 55R30 A662F;

il quale dichiara di intervenire in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- "FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE ETS", con
sede in Ivrea (TO), Piazza Vittorio Emanuele II n.

1, codice fiscale 93045280018, Iscritta al n. 1267
del Registro delle Persone Giuridiche presso la

REGISTRATO presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di TORINO - DP II
il 22/11/2022 al n° 54558
serie 1T con € Esente

Regione Piemonte.

Il componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara essere qui riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione regolarmente convocato a norma di Statuto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

(..omissis...)

5. modifiche statutarie

(...omissis)

e mi chiede di assistere alla riunione, redigendone il relativo verbale, per quanto attiene al detto punto 5 all'Ordine del Giorno: modifiche statutarie, dando atto che la verbalizzazione degli altri punti verrà effettuata autonomamente a cura della Fondazione.

Aderendo io notaio alla richiesta rivoltami do atto di quanto segue.

Il Presidente assume la Presidenza e constata:

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato per questo luogo, giorno ed ora a norma di Statuto;

- che, oltre ad essa Presidente, sono presenti personalmente o tramite audio/videocollegamento

per il tramite della piattaforma "ZOOM" i Consiglieri

D'Arrigo Sergio, Enrietto Antonella, Enrico

Raffaella, Niccoli Marzia Giulia, e Vino Giuliana

- che non è presente il Revisore;

- che il Consiglio è quindi validamente costituito

ed idoneo a deliberare.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta

premette che la Fondazione ha già deliberato in

data 13 ottobre 2020, come risulta dal verbale del

Consiglio di Amministrazione a mio rogito in pari

data, repertorio n. 47474/25511, regolarmente

registrato, alcune modifiche statutarie volte ad

adeguare lo Statuto alle disposizioni del D. Lgs.

117/2017 ai fini dell'iscrizione della Fondazione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(R.U.N.T.S.), allora non ancora istituito.

Segnala come il R.U.N.T.S. sia oggi entrato in

funzione e si renda necessario apportare allo

Statuto alcune ulteriori piccole variazioni

finalizzate all'iscrizione della Fondazione nella

sezione "Enti Filantropici" del Registro, alla

quale la Fondazione appartiene, modifiche

sostanzialmente consistenti nella indicazione

nella denominazione delle indicazione "Ente

Filantropico", in una più puntuale precisazione

delle modalità di erogazione dei fondi.

Il Presidente dichiara altresì, come tutti gli intervenuti confermano, che il nuovo testo dello Statuto predisposto per l'adeguamento risulta già stato trasmesso a tutti i Consiglieri i quali hanno quindi ampia ed esaustiva conoscenza del medesimo e viene quindi espressamente esonerato dal darne lettura in Consiglio.

Udita l'esposizione del Presidente e nessuno chiedendo la parola la Presidente pone quindi ai voti l'adozione del nuovo testo dello Statuto della Fondazione allo scopo predisposto, quale mi viene consegnato ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per avermene il comparente dispensato.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Stante quanto deliberato la Presidente proclama quindi che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione allegato al presente verbale sotto la lettera "A", portante in particolare la modifica della denominazione in

"FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE ENTE

FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE" siglabile "FCC ETS"

Null'altro essendovi da deliberare per quanto attiene al punto 5 all'Ordine del Giorno il

Presidente dichiara conclusa la discussione sul
punto alle ore 19 (diciannove)

* * * * *

Il presente verbale è esente da imposta di bollo e
di registro ai sensi, rispettivamente, dell'art.
27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e
dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale
di cui ho dato lettura al comparente che l'approva
e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e
minuti primi cinque.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e
completato a mano da me notaio consta di due fogli.

In originale firmato:

Augusto VINO

ALDO PRESBITERO NOTAIO

Allegato "A" all'atto Rep.n.49.793/27.547

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL

CANAVESE ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita una Fondazione appartenente al Terzo

Settore denominata "FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL

CANAVESE ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"

siglabile "FCC ETS" (in seguito, per brevità,

"Fondazione").

La Fondazione ha sede in Ivrea.

Art. 2 - Natura e scopo

La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale con

riferimento al territorio del Canavese. La

Fondazione ispira la propria attività alle

finalità di solidarietà sociale individuando, in

autonomia rispetto alle istituzioni o ad altri

soggetti, effettive esigenze sociali del

territorio di riferimento. Essa promuove lo

sviluppo sociale, economico, ambientale e della

qualità della vita in genere nel territorio di

riferimento mediante la predisposizione e il

finanziamento di progetti rientranti nei settori e

con le finalità di cui al comma successivo a beneficio del territorio del Canavese, individuati tramite appositi bandi o su specifiche motivate richieste, ovvero attivati su impulso della Fondazione.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:

assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La Fondazione opera in primo luogo al fine di promuovere il consolidamento e l'innovazione del sistema di welfare locale, con riguardo alle finalità dell'inclusione ed integrazione e dell'assistenza di persone in condizioni di svantaggio e a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia.

All'uopo può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ricevere donazioni, disposizioni testamentarie, lasciti, essere parte di atti di destinazione di cui all'art. 2465 ter C.C. e quant'altro possa essere ritenuto utile e opportuno per il conseguimento delle finalità

precedentemente evidenziate.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, salva la facoltà dell'eventuale esercizio di attività secondarie e strumentali secondo le previsioni e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;

- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

- amministrare i beni immobili detenuti a titolo di locazione, possesso, proprietà, comodato o qualsiasi altro titolo, nonché amministrare le somme provenienti da tale gestione;

- amministrare nei limiti e nel rispetto della

	legge vigente in materia, i beni mobili a	
	qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui	
	riceva mandato di gestione o che derivino dalla	
	amministrazione dei beni immobili gestiti per	
	conto terzi;	
	- stipulare contratti o convenzioni per	
	l'affidamento a terzi di attività di gestione dei	
	suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze	
	specializzate in materia per la gestione diretta	
	dei medesimi;	
	- promuovere ed organizzare attività e progetti	
	ricreativi, lavorativi e culturali;	
	- promuovere ed organizzare seminari, corsi di	
	formazione, manifestazioni, convegni, incontri,	
	procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o	
	documenti, e tutte quelle attività idonee a	
	favorire un organico contatto tra la Fondazione e	
	il territorio.	
	L'attività della Fondazione è svolta nella massima	
	trasparenza attuando anche idonee forme di	
	comunicazione e di informazione verso la comunità	
	territoriale di riferimento, al fine altresì di	
	promuovere la cultura del dono e della devoluzione	
	patrimoniale.	
	Per realizzare gli scopi statutari la Fondazione	

promuove l'afflusso di entrate, sia mediante la costituzione e lo sviluppo del patrimonio, sia mediante la raccolta di fondi da persone fisiche e giuridiche e da associazioni, Enti e Istituzioni in genere.

La Fondazione può promuovere la costituzione di fondi patrimoniali destinati a una finalità specifica, rientrante nei settori dell'attività della Fondazione indicati al comma 5. I fondi anzidetti possono provenire anche da altra Fondazione estinta, il cui patrimonio sia devoluto a questa Fondazione, nel rispetto della disciplina sancita dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti e descritti nell'atto costitutivo.

Costituiscono il patrimonio altresì:

a) le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, che abbiano espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

b) eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni e finanziamenti disposti da soggetti privati o pubblici, nazionali o

sovra-nazionali.

Il patrimonio iniziale può essere incrementato da donazioni, legati, erogazioni liberali dei fondatori, sostenitori e di altri soggetti che, condividendo gli scopi della Fondazione, indichino espressamente di voler contribuire al suo patrimonio.

Le donazioni, legati ed erogazioni possono confluire, su indicazione espressa del soggetto che effettua la liberalità, in un fondo patrimoniale destinato a una specifica finalità.

La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata ai criteri prudenziali di conservazione del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio e gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a

fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) da ogni liberalità di terzi;
- c) dall'esercizio di attività connesse alle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- d) dagli importi derivanti dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio.

Le entrate possono essere destinate alla gestione del patrimonio, al funzionamento della Fondazione e a quant'altro necessario per il conseguimento delle finalità precedentemente evidenziate.

L'erogazione dei fondi avviene secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in conformità ai criteri di cui appresso e precisamente:

- mediante l'indizione di bandi generali o tematici destinati ad associazioni, enti o altri soggetti per il finanziamento o co-finanziamento di progetti volti al sostegno delle finalità di

cui al precedente articolo 2;

- mediante erogazioni di continuità su progetti già finanziati;

- mediante la realizzazione delle finalità impresse ai fondi costituiti come sopra da parte della Fondazione stessa o su indicazione dei donatori.

Art. 5 - Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:
fondatori, sostenitori, donatori.

E' fondatore il Comitato per la Costituzione della Fondazione di Comunità del Canavese, di cui fanno parte l'Amministrazione Comunale di Ivrea, la Confindustria del Canavese e la Società Cooperativa Azienda Energia e Gas.

Sono sostenitori gli Enti Pubblici, le persone giuridiche pubbliche o private, le associazioni, le persone fisiche e tutti coloro che contribuiscono al patrimonio della Fondazione, mediante una erogazione continuativa negli anni non inferiore a quella stabilita dal Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere detta qualifica anche ad Enti o persone giuridiche che contribuiscano assiduamente con prestazioni di particolare rilievo, ovvero con l'attribuzione o

la messa a disposizione di significativi beni materiali o immateriali.

Nella attribuzione di questa qualifica, il Consiglio di Amministrazione si attiene ai criteri stabiliti dal Regolamento.

Sono donatori tutti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono occasionalmente alla loro realizzazione mediante contributi in denaro, beni, prestazioni e servizi.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) Il Vice Presidente
- d) Il Comitato Esecutivo
- e) L'Assemblea dei sostenitori
- f) L'Organo di Controllo, in forma di un Sindaco monocratico.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto sette membri nominati come segue:

- . uno dal Comune di Ivrea;
- . uno dalla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa;
- . uno dalla Associazione Industriali del Canavese;

. tre dall'Assemblea dei sostenitori;

. uno dal Consiglio Notarile competente in
funzione della sede della Fondazione.

La composizione del Consiglio dovrà, per quanto
possibile, garantire una rappresentanza dei
diversi territori su cui agisce la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono
nominati senza vincolo di mandato. Essi durano in
carica tre esercizi finanziari e scadono con
l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo
esercizio. Il consigliere che cessa dalle
funzioni, per qualsiasi causa, prima della
scadenza del Consiglio è sostituito con le
modalità previste dal presente articolo. Il
consigliere nominato dura in carica fino alla
scadenza del Consiglio.

Il Consiglio decade nel caso di non approvazione
del bilancio consuntivo da parte della Assemblea
dei sostenitori. In tal caso, il Presidente rimane
in carica per l'ordinaria amministrazione e
provvede tempestivamente agli atti necessari al
rinnovo del Consiglio.

Nel caso in cui nel Consiglio venga meno la
maggioranza dei suoi componenti, esso rimane in
carica per l'ordinaria amministrazione e si

procede tempestivamente al rinnovo dell'organo

secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti.

Scade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Agisce o resiste in giudizio su mandato del Consiglio di Amministrazione e compie ogni atto a ciò necessario;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;

c) compie gli atti ed assume le iniziative necessarie per garantire il buon andamento della Fondazione e l'osservanza dello Statuto;

d) cura le relazioni con gli Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi o soggetti;

e) adotta i provvedimenti urgenti sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

f) ha facoltà di delegare singoli atti al Vice Presidente.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri con le stesse modalità previste dall'art. 8 per l'elezione del Presidente. Scade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Presidente al compimento di atti di sua competenza.

Art. 10 - Cause di ineleggibilità, decadenza e esclusione

Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dal'art. 2382 C.C.;

b) siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare nazionale, membro del Governo, membro della Corte Costituzionale;

d) siano membri di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, o di organi dell'Unione

Europea, o magistrati ordinari o speciali;

e) ricoprono il ruolo di consigliere o membro di Giunta Regionale, Provinciale, Comunale, di Unione di Comuni e di Comunità Montana.

La sopravvenienza di una delle cause di cui al comma precedente determina la decadenza dalla carica.

E' altresì causa di decadenza l'assenza ingiustificata per due sedute consecutive.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione;

b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) l'aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati finanziari o fallimentari, ovvero per delitto non colposo.

L'esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

L'esclusione di cui al punto c) scatta automaticamente e non è oggetto di ricorso.

Art. 11 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;

b) formula gli indirizzi programmatici della Fondazione;

c) delibera circa l'accettazione delle donazioni;

d) delibera l'eventuale non accettazione di donazioni qualora le loro modalità o condizioni, attuali o previsionali, siano valutate non compatibili, non sostenibili o non coerenti con le finalità della Fondazione;

e) delibera in relazione alla alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;

f) elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 1;

g) nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato Esecutivo;

h) adotta direttive per la raccolta di fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione e per la gestione del patrimonio;

i) definisce i criteri in base ai quali sostenere i progetti coerenti con le finalità della Fondazione;

	j) detta direttive e adotta deliberazioni in merito agli investimenti patrimoniali della	
	Fondazione;	
	k) adotta le deliberazioni in materia di erogazioni della Fondazione;	
	l) predispone e approva il bilancio preventivo;	
	m) predispone, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo	
	secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei	
	sostenitori;	
	n) approva il Regolamento e i regolamenti interni;	
	o) delibera, ove occorra, in merito alla costituzione e alla nomina di comitati aventi	
	finalità specifiche e circoscritte, con eventuale partecipazione di soggetti esterni;	
	p) conferisce a singoli consiglieri deleghe riferite a materie o questioni particolari, definendone il contenuto e limiti;	
	q) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie;	
	r) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di procedere alla fusione della	
	Fondazione con altra Fondazione, ovvero di procedere allo scioglimento della medesima;	

s) in caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa nomina il liquidatore;

t) convoca l'Assemblea dei sostenitori;

u) cura la tenuta dell'Albo dei sostenitori.

Art. 12 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno ogni trimestre e in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Sindaco.

La convocazione avviene mediante comunicazione, che consenta la comprova del ricevimento della stessa, recante l'ordine del giorno, da recapitarsi con lettera, telefax o messaggio di posta elettronica, ai consiglieri e al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da recapitarsi almeno un giorno prima. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e al Sindaco.

Le adunanze possono essere tenute in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere validamente

	identificati, abbiano ricevuto idonea	
	documentazione e possano intervenire nella	
	discussione in tempo reale. In tale caso	
	l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente.	
	Nel caso di impedimento sia del Presidente che del	
	Vice Presidente, le funzioni di presidenza sono	
	esercitate dal consigliere più anziano nella	
	carica, e, a parità di anzianità, dal più anziano	
	per età.	
	Le adunanze sono valide con la presenza della	
	maggioranza dei componenti. Sono altresì valide	
	quando siano comunque presenti tutti i suoi membri	
	in carica.	
	Nel caso manchi la presenza della maggioranza dei	
	componenti per due adunanze consecutive, la terza	
	adunanza è valida qualunque sia il numero dei	
	presenti.	
	Le deliberazioni sono validamente adottate con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti,	
	salvo diverse disposizioni statutarie.	
	Art. 13 - Comitato Esecutivo	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina, a	
	maggioranza dei suoi componenti, un Comitato	
	Esecutivo composto da tre consiglieri, tra cui il	

Presidente.

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri di ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione, che ne determina contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio.

Art. 14 - L'Assemblea dei sostenitori

L'Assemblea dei sostenitori, di cui fanno parte di diritto il Comune di Ivrea, l' Azienda Energia e Gas Società Cooperativa e la Confindustria Canavese riunisce, a cadenza almeno annuale, tutti i soggetti che abbiano la qualifica di sostenitore. All'Assemblea possono altresì assistere, senza diritto di intervento e di voto, i donatori non aventi la qualifica di sostenitori.

L'Assemblea:

- a) nomina tre componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Sindaco.

L'Assemblea è convocata dal Presidente - previa delibera del Consiglio di Amministrazione - mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione ed inviato per email ai sostenitori almeno quindici (15) giorni prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere

indicati il giorno, il luogo e l'ora della

riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei sostenitori, ricorrendo i

requisiti di legge, potrà svolgersi mediante mezzi

di telecomunicazione. In tale ipotesi al posto del

luogo della riunione l'avviso di convocazione

dovrà indicare il collegamento alla stanza

virtuale mediante la quale si terrà la seduta con

le relative credenziali di accesso.

L'assemblea dei sostenitori, qualunque sia

l'elenco delle materie da trattare, è validamente

costituita qualunque sia il numero degli

intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei

presenti. Ogni sostenitore ha diritto ad un voto.

Ciascun sostenitore può delegare con delega

scritta altro sostenitore ad intervenire in

assemblea. Ciascun sostenitore non può essere

portatore di più di tre (3) deleghe. Le deleghe

non possono essere conferite ai componenti del

Consiglio di Amministrazione né al Sindaco.

Art. 15 - L'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è costituito in forma di un

Sindaco monocratico, nominato dall'assemblea dei

Sostenitori fra gli iscritti nel Registro dei

Revisori Legali. All'atto della nomina ne è

stabilito il compenso annuale per l'intero periodo

della durata dell'incarico.

Il Sindaco rimane in carica tre esercizi

finanziari e scade con l'approvazione del bilancio

consuntivo del terzo esercizio. Il Sindaco può

essere confermato senza limiti di mandato.

Il Sindaco esercita i compiti di cui all'articolo

30 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui la Fondazione sia tenuta alla

Revisione Legale a sensi dell'art. 31 del D. Lgs.

117/2017, essa è effettuata dal Sindaco.

Il Sindaco può assistere alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del

Comitato Esecutivo.

Art. 16 - Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, Vice Presidente,

componente del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato Esecutivo sono gratuite.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta

esclusivamente il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate nei limiti

di euro mille e centesimi zero (1.000,00) per

consigliere per esercizio.

Art. 17 - Albo dei Sostenitori

L'Albo dei sostenitori contiene l'elenco dei donatori e il relativo contributo, con l'eccezione di quelli che espressamente richiedano di conservare l'anonimato, nonché l'eventuale destinazione specifica dei fondi.

L'Albo è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Nell'Albo un'apposita sezione è riservata ai donatori aventi la qualifica di sostenitori, i quali soli hanno diritto in quanto tali di intervenire con diritto di voto all'Assemblea dei Sostenitori.

Art. 18 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno redige il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei sostenitori entro i trenta (30) giorni successivi.

Il bilancio è redatto in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 ed è accompagnato da un rapporto annuale che illustra

l'attività complessiva della Fondazione, i programmi realizzati, gli stanziamenti riferiti ai settori di attività, i risultati della gestione patrimoniale. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione previsionale circa le attività e indirizzi della gestione.

Al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo è allegata la relazione del Sindaco.

I bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito internet della Fondazione affinché chiunque ne possa prendere visione.

Art. 19 - Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20 - Libri verbali

Oltre all'Albo dei sostenitori, sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle sedute del Comitato

Esecutivo, nonché delle attività compiute dal Sindaco.

I verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo riportano le deliberazioni assunte, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e approvati dall'organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

Art. 21 - Scritture contabili

La Fondazione ha l'obbligo di tenere le scritture contabili previste per gli Enti del Terzo Settore in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal liquidatore. Si applica l'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Disposizioni di attuazione e finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano alla Fondazione le disposizioni del

Codice Civile e delle leggi speciali in materia di
fondazioni, nonché la disciplina di cui al D. Lgs.
117/2017.

In originale firmato:

Augusto VINO

ALDO PRESBITERO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Ivrea, 2 marzo 2023